

Oggetto: Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. A) del D.lgs. 267/00 – Sentenza n. 4165/2025, TAR Campania (Sezione Ottava) - R.G. 5555/2024 – Letizia Balsamo (Avv. Brancati Corrado) c/ Comune di Afragola

Relazione Istruttoria e Proposta di Delibera

PREMESSO

- che con sentenza n. 3488/2024 il Tar Campania (Sezione Ottava) accoglieva il ricorso proposto dalla sig.ra Letizia Balsamo condannando, altresì, il Comune di Afragola al pagamento delle spese processuali, per le quali con Delibera di Consiglio Comunale n. 79/2024 del 10.12.2024 è stato riconosciuto il Debito Fuori Bilancio;
- che con Sentenza n. 4165/2025 il TAR Campania (Sezione Ottava), sul ricorso recante RG. 5555/2024 proposto dalla sig.ra Letizia Balsamo, per l'ottemperanza della sentenza n. 3488/2024, *“condanna il Comune di Afragola al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio, complessivamente liquidate nella misura di € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge da attribuirsi al procuratore antistatario che ne ha fatto espressa richiesta”*

ACQUISITA

- la documentazione relativa al pagamento del contributo unificato, modello F24, dell'importo di € 300,00;
- la documentazione conteggi dell'importo di € 3.218,24 dall'Avv. Corrado Brancati, quale procuratore di parte ricorrente

RICHIAMATI

- l'art. 191 del D.lgs. 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali, che definisce puntualmente le regole per l'assunzione di impegni ovvero gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione di copertura finanziaria del responsabile del servizio economico finanziario;
- l'art. 194, comma 1, del suddetto decreto che testualmente recita *“con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*
 - a) sentenze esecutive; b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione; c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici*

locali; d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità; e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza”;

RITENUTO INDISPENSABILE il preventivo riconoscimento del debito da parte dell’Organo Consiliare per i debiti da sentenza esecutiva, per loro natura caratterizzati da assenza di discrezionalità per via del provvedimento giudiziario a monte, che accertando il diritto di credito del terzo, rende agevole la riconduzione al sistema di bilancio di un fenomeno di rilevanza finanziaria maturato all’esterno di esso (principio contabile 2.101);

VERIFICATO

- che la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di “debito fuori bilancio” previste dall’art. 194, comma 1, lett. a) del D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii;
- che per la copertura finanziaria, al fine di far fronte all’onere in questione, occorre procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194 comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 267/00;

CONSIDERATO CHE con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18/2025 del 20.03.2025 è stato approvato il Bilancio di previsione 2025 – 2027;

CONSIDERATO che la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 2818 del 30.02.2024 ha chiarito che grava sulla parte soccombente, condannata al relativo pagamento, l’onere della prova che la parte vittoriosa è un soggetto IVA e che può, pertanto, rivalersi del tributo in questione e, quindi, non deve sostenere il costo dell’imposta in questione;

RILEVATO che l’Ente Comunale, ai fini dell’individuazione puntuale e precisa della somma da corrispondere in sede di riconoscimento di debito fuori bilancio, ha adempiuto a quanto previsto dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 2818 del 30.02.2024 tramite l’acquisizione della documentazione da cui si evince, tra l’altro, che l’Avv. Brancati aderisce al regime fiscale ordinario;

RITENUTO necessario provvedere al riconoscimento di legittimità del presente debito fuori bilancio, sulla base della sentenza, della quietanza di pagamento del contributo unificato e della proforma fattura dell’importo di **€ 3.218,24**

Onorari	€ 2.000,00
Spese generali ex art. 13(15% su onorari)	€ 300,00
Cassa Avvocati (4%)	€ 92,00
Totale Imponibile	€ 2.392,00
IVA 22%	€ 526,24
Spese esenti ex art. 15 DPR 633/72 – contributo unificato	€ 300,00
Totale documento	€ 3.218,24
Ritenuta d’acconto	€ 460,00
Netto a pagare	€ 2.758,24

- che le somme relative al debito in questione trovano copertura sul cap. 62/40 del Bilancio anno 2025, per il complessivo importo di **€ 3.218,24**;
- che nelle more della definizione del procedimento di approvazione della suddetta proposta eventuali spese successive vanno considerate e ricondotte nell’alveo del debito fuori bilancio riconosciuto con il presente atto;

RILEVATO ULTERIORMENTE che le suddette somme, saranno impegnate con successivo atto dirigenziale

TENUTO CONTO che attraverso il riconoscimento del debito liquidato nel titolo giuridico, il Comune si adegua alle statuizioni della sentenza esecutiva nella valutazione dell’interesse pubblico, per non gravare il debito di maturandi accessori.

TENUTO CONTO che è, altresì, necessaria:

1. la previa acquisizione di parere espresso dei Revisori dei Conti ai sensi dell’art. 239, comma 1 n. 6, del D.lgs. 267/2000;
2. la previa acquisizione del parere di regolarità tecnica da parte del Dirigente del Servizio interessato, nonché il parere di regolarità contabile;

RAVVISATO di dover procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, che come sopra riportato ammonta alla somma di **€ 3.218,24**;

VISTI

- gli artt. 191 e 194 del Decreto Legislativo n. 267/2000 (T.U.E.L.);

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO dell'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, del dirigente e del responsabile del procedimento dell'atto, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90, come introdotto dalla legge 190/2012;

Tutto quanto sopra premesso

Si propone

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono riportate ed approvate:

DI RICONOSCERE, ai sensi dell'articolo 194, comma 1 lett. a), la legittimità del debito fuori bilancio, pari a complessivi **€ 3.218,24**

DI FINANZIARE il debito fuori bilancio di cui al punto precedente utilizzando le somme presenti sul capitolo 62/40 redigendo bilancio di previsione, es. finanziario anno 2025;

Istruttore amministrativo

dott.ssa M. Alessandra Celardo

II DIRIGENTE

Propone al Consiglio Comunale di

DELIBERARE

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono riportate ed approvate:

DI RICONOSCERE, ai sensi dell'articolo 194, comma 1 lett. a), la legittimità del debito fuori bilancio, pari a complessivi **€ 3.218,24**;

DI FINANZIARE il debito fuori bilancio di cui al punto precedente utilizzando le somme presenti sul capitolo 62/40 redigendo bilancio di previsione, es. finanziario anno 2025;

DI DEMANDARE al competente Responsabile la predisposizione dei conseguenti atti di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio in questione, nella misura riconosciuta dal presente provvedimento;

DI TRASMETTERE la proposta di deliberazione di riconoscimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi di quanto disposto dall'articolo 23, comma 5, della Legge 27.12.2002, n. 289;

DI DICHIARARE la deliberazione di approvazione della presente proposta immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/00

Il Dirigente

dott.ssa Alessandra Iroso